

Condizioni generali di contratto di Schoellerbank AG (*Modificazioni*)

Versione: 13.12.2017

Versione: 01.10.2018

Punto 2

(3) I paragrafi (1) e (2) trovano applicazione anche per le modifiche riguardanti i contratti quadro relativi a servizi di pagamento e le "condizioni di partecipazione all'Electronic Banking", nelle quali sia stata concordata la validità delle presenti condizioni di contratto tra il cliente e l'istituto di credito.

Punto 2

(1a) La comunicazione secondo il capoverso 1 sarà effettuata in linea di principio per posta all'ultimo indirizzo indicato dal cliente (v. anche punto 11 capoverso 2).

In deroga a questo principio l'istituto di credito effettuerà questa comunicazione in forma elettronica tramite la casella postale (casella postale elettronica, casella postale dell'Online Banking, cassetta postale ecc.) su Internet Banking (per es. Online Banking), qualora il cliente abbia stipulato con l'istituto di credito un accordo per l'utilizzo di almeno un prodotto di Internet Banking. Questa comunicazione elettronica viene effettuata in modo tale che l'istituto di credito non possa più modificare unilateralmente la proposta di modifica e che il cliente abbia la possibilità di archiviare presso di sé e stampare la comunicazione medesima. Nel caso in cui tale comunicazione venisse effettuata tramite l'Internet Banking, contestualmente l'istituto di credito del cliente informerà il cliente del fatto che la proposta di modifica è disponibile e consultabile nella casella postale dell'Internet Banking (casella postale elettronica, casella postale dell'Online Banking, cassetta postale ecc.). Ciò avverrà mediante invio di una e-mail separata all'ultimo indirizzo e-mail comunicato dal cliente.

(1b) Nei confronti di un imprenditore è sufficiente recapitare la proposta di modifica al più tardi due

mesi prima della data proposta per l'entrata in vigore della modifica tramite casella postale dell'Internet Banking (casella postale elettronica, casella postale dell'Online Banking, cassetta postale ecc.) o metterla a disposizione in un altro modo convenuto con l'imprenditore affinché possa essere letta.

(3) I capoversi (1) e (2) trovano applicazione anche per le modifiche riguardanti contratti quadro relativi a servizi di pagamento, nei quali sia stata concordata la validità delle presenti condizioni di contratto tra il cliente e l'istituto di credito.

(4) I precedenti paragrafi (1) e (2) non si applicano alla modifica delle prestazioni dell'istituto di credito (inclusi gli interessi a credito) e delle commissioni del cliente (inclusi gli interessi a debito), le quali sono disciplinate separatamente ai punti da 43 a 45, salvo per quanto individualmente concordato con il cliente.

Punto 5

(3) L'istituto di credito terrà a disposizione del cliente che è un consumatore il riepilogo delle spese da stilare in conformità all'art. 8 della legge relativa al conto di pagamento del consumatore (VZKG) ogni anno e alla cessazione del contratto quadro, in ogni filiale e nell'ambito dell'Online Banking (il punto 5 paragrafo 3 si applica a partire dalla data stabilita nell'art. 36 VZKG).

Punto 7

(2) Nei confronti degli imprenditori non sussistono gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 26 (1) fino al (4), 28 (1), 31 e 32 della Legge austriaca sui servizi di pagamento (Zahlungsdienstegesetz).

Punto 8

~~(3) Inoltre, l'istituto di credito è responsabile per i servizi di pagamento nell'ambito dello spazio economico europeo (SEE) in Euro o in un'altra valuta di uno stato firmatario SEE nei confronti dei consumatori (non però nei confronti degli imprenditori) per quanto riguarda la corretta esecuzione dei bonifici fino alla ricezione da parte del fornitore dei servizi di pagamento del beneficiario (Z 39a di queste Condizioni).~~

~~Z 9 decade~~

(4) I precedenti *capoversi da (1) a (2)* non si applicano alla modifica delle prestazioni dell'istituto di credito (inclusi gli interessi a credito) e delle commissioni del cliente (inclusi gli interessi a debito), le quali sono disciplinate separatamente ai punti da 43 a 45, salvo per quanto individualmente concordato con il cliente.

Punto 5

(3) L'istituto di credito terrà a disposizione del cliente che è un consumatore il riepilogo delle spese da stilare in conformità all'art. 8 della legge relativa al conto di pagamento del consumatore (VZKG) ogni anno e alla cessazione del contratto quadro, in ogni filiale *in formato cartaceo e – se il cliente ha stipulato un accordo per l'utilizzo dell'Internet Banking – in formato elettronico su Internet Banking (il punto 5 capoverso 3 si applica a partire dal 31.10.2018).*

Punto 7

(2) Nei confronti *di un imprenditore e di tutte le persone giuridiche non si applicano le disposizioni della terza sezione principale della legge austriaca sui servizi di pagamento 2018 (Zahlungsdienstegesetz), che disciplina la trasparenza delle condizioni contrattuali e gli obblighi di informazione per i servizi di pagamento.*

Punto 8

Punto 9 (1) *Al di là del Punto 8 l'istituto di credito risponde per i servizi di pagamento all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) nei confronti di persone fisiche (ma non nei confronti di imprenditori e persone giuridiche)*

- *se l'operazione di pagamento è iniziata direttamente dal pagatore, della regolare esecuzione dell'operazione di pagamento fino all'arrivo presso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario*
- *se l'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario del pagamento o tramite quest'ultimo, della regolare trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, e in entrambi i casi di tutti i diritti e interessi di sua responsabilità, messi in conto al cliente in seguito all'esecuzione difettosa o alla mancata esecuzione dell'operazione di pagamento.*

Punto 11 (1) Il cliente deve comunicare per iscritto e senza indugio all'istituto di credito modifiche del nome, della ragione sociale, dell'indirizzo o dell'indirizzo dell'addetto alla ricezione della corrispondenza da lui incaricato.

Punto 13

4. Cautela nell'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione; strumenti di pagamento

Punto 15 (1) In caso di utilizzo di uno strumento di pagamento che il contratto prevede possa essere usato per il conferimento di un ordine all'istituto di credito, il cliente deve adottare ogni ragionevole precauzione al fine di tutelare da accessi non autorizzati le credenziali di sicurezza personalizzate nonché denunciare immediatamente all'istituto di credito o all'organismo indicato dallo stesso istituto la perdita, il furto, l'abuso o l'impiego non autorizzato dello strumento di pagamento, non appena ne venga a conoscenza. Le imprese sono responsabili per i danni subiti dall'istituto di credito in conseguenza della violazione di tali doveri di diligenza, per qualsivoglia colpa dell'impresa senza limiti di importo.

(2) In deroga all'articolo 80 capoverso 2 punto 5 della legge austriaca sui servizi di pagamento, l'istituto di credito in quanto prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario del pagamento, qualora un'operazione di pagamento sia stata eseguita con un lieve ritardo, fisserà la data corretta della valuta per l'importo sul conto di pagamento di un imprenditore o di una persona fisica solo nel caso in cui l'istituto di credito sia colpevole della ritardata esecuzione dell'operazione di pagamento.

Punto 11 (1) Il cliente deve comunicare per iscritto e senza indugio all'istituto di credito modifiche del nome, della ragione sociale, dell'indirizzo o dell'indirizzo dell'addetto alla ricezione della corrispondenza da lui incaricato, del suo indirizzo e-mail e del suo numero di telefono fisso e mobile.

(3) Dichiarazioni dell'istituto di credito per via elettronica (per esempio dichiarazioni tramite e-mail o SMS) all'ultimo indirizzo e-mail comunicato dal cliente o al numero di cellulare saranno considerate pervenute al cliente, al quale sono destinate, se il cliente può avervi accesso in circostanze normali (art. 12 della legge sull'e-commerce).

Punto 13

d) *Rapporto d'affari per conto proprio o di terzi.*

Punto 13a *In tutti i casi di instaurazione di rapporti d'affari e di effettuazione occasionale di operazioni, il cliente è tenuto a comunicare all'istituto di credito se egli vuole gestire il rapporto d'affari e/o l'operazione per conto proprio o di terzi o su mandato di terzi. Le modifiche a ciò connesse devono essere comunicate dal cliente spontaneamente e senza indugio all'istituto di credito durante la sussistenza del rapporto d'affari.*

4. Diligenza nell'utilizzo e blocco di strumenti di pagamento; blocco dell'accesso al conto

(1) In caso di utilizzo di uno strumento di pagamento che il contratto prevede possa essere usato per il conferimento di un ordine all'istituto di credito, il cliente deve adottare ogni ragionevole precauzione al fine di tutelare da accessi non autorizzati le credenziali di sicurezza personalizzate.

I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti non sono considerati "non autorizzati" ai sensi di questa disposizione.

(1a) Il cliente deve denunciare immediatamente all'istituto di credito o all'organismo indicato dallo stesso istituto la perdita, il furto, l'abuso o l'impiego non autorizzato dello strumento di pagamento, non appena ne venga a conoscenza.

(1b) Gli imprenditori e le persone giuridiche sono responsabili per i danni subiti dall'istituto di credito in conseguenza della violazione di tali doveri di diligenza

Ove la comunicazione del blocco o delle ragioni del blocco non violi un'ordinanza del giudice o di un'autorità amministrativa o sia contraria alle norme giuridiche austriache o del diritto comunitario o a considerazioni obiettive sulla sicurezza, l'istituto di credito provvederà a informare il cliente di tale blocco e delle relative ragioni preferibilmente prima del blocco stesso o, in ogni caso, immediatamente dopo l'avvenuto blocco, in una delle forme di comunicazione concordate con il cliente.

Punto 16

(2) Nel caso di un addebito sul proprio conto corrente basato su un'operazione di pagamento non autorizzata o erroneamente effettuata, il cliente può ottenere comunque una rettifica da parte dell'istituto di credito, qualora egli abbia informato l'istituto immediatamente dopo l'accertamento di un pagamento non autorizzato o errato, e, in ogni caso, non oltre 13 mesi dalla data del suddetto addebito. La limitazione di tempo non trova applicazione qualora l'istituto di credito abbia omesso di fornire o rendere accessibili al cliente le informazioni relative all'operazione di pagamento in oggetto come previsto dal punto 39 (9) delle presenti condizioni. La presente disposizione non esclude altri diritti del cliente alla rettifica.

conformemente al capoverso (1) e (1a), per qualsivoglia colpa dell'imprenditore senza limiti di importo.

(3) Ove la comunicazione del blocco o delle ragioni del blocco non violi un'ordinanza del giudice o di un'autorità amministrativa o sia contraria alle norme giuridiche austriache o del diritto comunitario o a considerazioni obiettive sulla sicurezza, l'istituto di credito provvederà a informare il cliente del blocco *dello strumento di pagamento* e delle relative ragioni preferibilmente prima del blocco stesso o, in ogni caso, immediatamente dopo l'avvenuto blocco, in una delle forme di comunicazione concordate con il cliente.

(4) L'istituto di credito è autorizzato a rifiutare a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o a un prestatore di servizi di informazione sui conti l'accesso a un conto di pagamento del cliente, se sussistono motivazioni oggettive e debitamente comprovate che lo giustificano in relazione a un accesso non autorizzato o fraudolento al conto di pagamento da parte del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o da parte del prestatore di servizi di informazione sui conti, inclusa la disposizione non autorizzata o fraudolenta di un'operazione di pagamento.

(5) L'istituto di credito informerà il cliente – salvo che una comunicazione del blocco o delle motivazioni del blocco non violi una disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa o contravvenga a normative austriache o comunitarie o a considerazioni oggettive attinenti alla sicurezza – di un blocco dell'accesso a un conto del cliente stesso da parte di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o di un prestatore di servizi di informazione sui conti e delle relative motivazioni in una forma di comunicazione convenuta con il cliente, possibilmente prima del blocco, ma al più tardi immediatamente dopo l'avvenuto blocco.

Punto 16

(2) Nel caso di un addebito sul proprio conto corrente basato su un'operazione di pagamento non autorizzata o erroneamente effettuata, il cliente può ottenere comunque una rettifica da parte dell'istituto di credito, qualora egli abbia informato l'istituto immediatamente dopo l'accertamento di un pagamento non autorizzato o errato, e, in ogni caso, non oltre 13 mesi dalla data del suddetto addebito. *Se il cliente è un imprenditore, questo termine scade 3 mesi dopo la data dell'addebito sul conto.* La limitazione di tempo non trova applicazione qualora l'istituto di credito abbia omesso di fornire o rendere accessibili al cliente le informazioni relative all'operazione di pagamento in oggetto come previsto dal punto 39 (9) delle presenti condizioni. La presente disposizione non esclude altri diritti del cliente alla rettifica.

(3) L'istituto di credito rimborserà al cliente l'importo di un'operazione di pagamento non autorizzata senza indugio, in ogni caso entro e non oltre la fine della giornata operativa seguente, dopo essere venuto a conoscenza

dell'operazione di pagamento o di averne avuto denuncia. Il rimborso avverrà ripristinando lo stato del conto di addebito, in cui si sarebbe trovato senza l'operazione di pagamento non autorizzata, e all'importo sul conto di pagamento del pagatore dovrà essere attribuita una data valuta non successiva al giorno dell'addebito sul conto. Se l'istituto di credito ha comunicato per iscritto alla Commissione di vigilanza sul mercato finanziario giustificati motivi che inducono a sospettare della sussistenza di un comportamento fraudolento da parte del cliente, l'istituto di credito deve verificare e adempiere senza indugio il suo obbligo di rimborso, se il sospetto di frode non risultasse confermato. Se l'operazione di pagamento non autorizzata non è stata disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'obbligo di rimborso grava sull'istituto di credito.

Punto 23

(3) L'istituto di credito può revocare i contratti quadro stipulati a tempo indeterminato per i servizi di pagamento, in particolare i contratti di conto corrente e i contratti di credito stipulati a tempo indeterminato osservando un termine di preavviso di due mesi. La revoca deve avvenire in forma cartacea o tramite un altro supporto permanente. L'istituto di credito può revocare tutti gli altri contratti stipulati a tempo indeterminato in ogni momento osservando un termine di preavviso *di due mesi*.

Punto 24

(2) Una giusta causa che autorizza la disdetta da parte dell'istituto di credito, è data in particolare nel caso in cui

- subentri un deterioramento della situazione patrimoniale del cliente o di un coobbligato, ovvero la stessa venga a trovarsi in pericolo, tanto che risulti compromesso l'adempimento di obbligazioni nei confronti dell'istituto di credito,
- il cliente fornisca indicazioni inesatte su questioni fondamentali connesse alla sua situazione patrimoniale o altre circostanze essenziali oppure
- il cliente non adempia o non possa adempiere a un obbligo di prestazione o maggiorazione di garanzie,
- il cliente rifiuti di trasmettere all'istituto di credito informazioni o documenti che l'istituto di credito è tenuto ad acquisire in virtù delle sue funzioni di controllo e verifica previste dalla legge.

Punto 38

(2) *L'istituto di credito tiene a disposizione del cliente l'estratto conto con il*

Punto 23

(3) L'istituto di credito può revocare i contratti quadro stipulati a tempo indeterminato per i servizi di pagamento, in particolare i contratti di conto corrente e i contratti di credito stipulati a tempo indeterminato osservando un termine di preavviso di due mesi. La revoca deve avvenire in forma cartacea o tramite un altro supporto permanente. L'istituto di credito può revocare tutti gli altri contratti stipulati a tempo indeterminato in ogni momento osservando un adeguato termine di preavviso.

Punto 24

(2) Una giusta causa che autorizza la disdetta da parte dell'istituto di credito, è data in particolare nel caso in cui

- subentri un deterioramento della situazione patrimoniale del cliente o di un coobbligato, ovvero la stessa venga a trovarsi in pericolo, tanto che risulti compromesso l'adempimento di obbligazioni nei confronti dell'istituto di credito,
- il cliente fornisca indicazioni inesatte su questioni fondamentali connesse alla sua situazione patrimoniale o altre circostanze essenziali oppure
- il cliente non adempia o non possa adempiere a un obbligo di prestazione o maggiorazione di garanzie.
- il cliente rifiuti di trasmettere all'istituto di credito informazioni o documenti che l'istituto di credito è tenuto ad acquisire in virtù delle sue funzioni di controllo e verifica previste dalla legge.

Punto 38

(2) L'obbligo dell'istituto di credito di eseguire disposizioni da un deposito in

valuta estera o di adempiere a un debito in valuta estera è sospeso nella misura in cui e fintanto che l'istituto di credito, a causa di provvedimenti o eventi di natura politica nel paese di tale valuta, non possa disporre o possa disporre soltanto limitatamente della valuta nella quale è denominato il deposito o il debito stesso. Nella misura in cui e fintanto che perdureranno tali provvedimenti o eventi, l'istituto di credito non sarà tenuto nemmeno ad un adempimento presso un altro luogo al di fuori del Paese della valuta, in un'altra valuta (nemmeno in euro) o mediante acquisto di denaro contante. L'obbligo dell'istituto di credito di eseguire disposizioni da un deposito in valuta estera non sarà invece sospeso qualora l'istituto di credito possa eseguire in toto tali disposizioni al proprio interno. Le clausole precedenti non inficiano il diritto del cliente e dell'istituto di credito di compensare tra loro eventuali crediti esigibili in contropartita nella medesima valuta.

Punto 39 (1) Negli ordini di bonifico a favore di un beneficiario il cui conto sia tenuto presso un prestatore di servizi di pagamento in territorio austriaco e in altri stati Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), il cliente dovrà indicare il beneficiario con il suo codice IBAN (International Bank Account Number).

(7) Gli ordini di bonifico pervenuti all'istituto di credito (punto 39a) non possono essere revocati unilateralmente dal cliente. Qualora sia concordata una data di esecuzione successiva di un ordine di bonifico, l'irrevocabilità decorre dal termine della giornata operativa precedente alla data di esecuzione.

(9) Le informazioni sugli ordini di bonifico effettuati (riferimento, importo, valuta, commissioni, interessi, cambio, valuta addebito) e gli ulteriori pagamenti da addebitare sul conto, in particolare nell'ambito dell'autorizzazione delle operazioni di addebito diretto SEPA, saranno esposte al cliente che è un consumatore, nell'ambito di ogni transazione mediante l'estratto conto.

saldo contabile/la distinta di deposito per il ritiro in formato cartaceo presso la dipendenza in cui viene tenuto il conto/il deposito, e, se il cliente ha stipulato un accordo per l'utilizzo dell'Internet Banking – in formato elettronico accessibile online su Internet Banking; il cliente può conservare e riprodurre senza modifiche l'estratto conto messo a disposizione su Internet Banking.

Punto 39 (1) Negli ordini di bonifico a favore di un beneficiario il cui conto sia tenuto presso un prestatore di servizi di pagamento in territorio austriaco o in altri Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), il cliente dovrà indicare il beneficiario con il suo codice IBAN (International Bank Account Number). *Negli ordini di bonifico in altra valuta a favore di un beneficiario il cui conto sia tenuto presso un prestatore di servizi di pagamento in territorio austriaco o in altri Paesi del SEE, il cliente dovrà indicare il beneficiario con il suo codice IBAN (International Bank Account Number) (o numero di conto corrente) e il codice identificativo bancario (BIC) del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.*

(7) Gli ordini di bonifico pervenuti all'istituto di credito o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento incaricato dal cliente (punto 39a) non possono essere revocati unilateralmente dal cliente. Qualora sia concordata una data di esecuzione successiva di un ordine di bonifico, l'irrevocabilità decorre dal termine della giornata operativa precedente alla data di esecuzione.

(9) Le informazioni sugli ordini di bonifico effettuati (riferimento, importo, valuta, commissioni, interessi, cambio, valuta addebito) e gli ulteriori pagamenti da addebitare sul conto, in particolare nell'ambito dell'autorizzazione delle operazioni di addebito diretto SEPA, saranno esposte al cliente che è un consumatore, nell'ambito di ogni transazione mediante l'estratto conto. *Il cliente che è un consumatore può esigere che l'estratto conto gli sia accessibile dall'istituto di credito gratuitamente una volta al mese con la modalità convenuta in un contratto quadro relativo ai servizi di pagamento per la messa a disposizione di informazioni (ad esempio nell'ambito dell'Internet Banking) in modo da poterlo conservare e riprodurre senza modifiche. Il cliente che è un consumatore può esigere inoltre che*

Punto 39a (1) Gli ordini di pagamento che pervengono all'istituto di credito dopo il termine stabilito dall'istituto di credito stesso e che viene comunicato al cliente per la tipologia di pagamento, quasi alla fine della giornata lavorativa oppure in una giornata non lavorativa, sono considerati come pervenuti nella giornata lavorativa successiva. Inoltre l'istituto di credito pubblica questi orari alla pagina "Informazioni generali e condizioni di contratto relative ai servizi di pagamento per i consumatori", che gestisce sulla sua homepage. Come giornata lavorativa si considera qualsiasi giornata nella quale l'istituto di credito è aperto ed effettua le operazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti.

(3) L'istituto di credito si assicura, una volta avvenuta la ricezione, che l'importo, che è oggetto del pagamento, giunga al più tardi alla fine della successiva giornata lavorativa (in caso di pagamento in forma cartacea al termine della seconda giornata lavorativa successiva) al prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario. Questo capoverso si applica solo a pagamenti che avvengano entro lo spazio economico europeo (SEE) in Euro.

(4) Per pagamenti che avvengano entro lo spazio economico europeo (SEE) non in Euro, ma in un'altra valuta di uno stato firmatario SEE che abbia stipulato un accordo, il termine di esecuzione di cui al capoverso 3 è al massimo di quattro giorni lavorativi.

Punto 40 (1) In caso di contratto di conto corrente valido, l'istituto di credito ha l'obbligo e dispone di mandato irrevocabile ad accettare importi per conto del cliente e ad accreditarli sul suo conto. Anche dopo la chiusura del conto corrente l'istituto di credito è autorizzato ad accettare importi in nome del cliente, fintantoché esistano somme dovute dal cliente e che siano riconducibili all'utilizzo del conto corrente. L'istituto di credito eseguirà l'ordine con il quale si mette a disposizione di un cliente un importo accreditando l'importo stesso sul conto del beneficiario, qualora dall'ordine non risulti nulla di diverso.

l'estratto conto gli venga trasmesso una volta al mese per posta dietro congruo rimborso delle spese.

Punto 39a (1) Gli ordini di pagamento che pervengono all'istituto di credito dopo il termine stabilito dall'istituto di credito stesso e che viene comunicato al cliente per la tipologia di pagamento, quasi alla fine della giornata lavorativa oppure in una giornata non lavorativa, sono considerati come pervenuti nella giornata lavorativa successiva. Inoltre l'istituto di credito pubblica questi orari alla pagina "Informazioni della Schoellerbank AG relative ai servizi di pagamento per i consumatori", che gestisce sulla sua homepage. Come giornata lavorativa si considera qualsiasi giornata nella quale l'istituto di credito effettua le operazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti *con un determinato strumento di pagamento.*

(3) L'istituto di credito si assicura, una volta avvenuta la ricezione, che l'importo, che è oggetto del pagamento, giunga al più tardi alla fine della successiva giornata lavorativa (in caso di pagamento in forma cartacea al termine della seconda giornata lavorativa successiva) al prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario. Questo capoverso si applica solo a pagamenti *in euro e a pagamenti in cui gli importi in euro vengano trasferiti su un conto in uno Stato firmatario dell'accordo SEE non appartenente all'area euro e in questo Stato venga eseguita la conversione di valuta.*

(4) Per i pagamenti non menzionati nel capoverso 3 che avvengano entro lo spazio economico europeo (SEE), il termine di esecuzione di cui al capoverso 3 è al massimo di quattro giorni lavorativi.

Punto 40 (1) In caso di contratto di conto corrente valido, l'istituto di credito ha l'obbligo e dispone di mandato irrevocabile ad accettare importi per conto del cliente e ad accreditarli sul suo conto. *Nel caso in cui l'istituto di credito vanti dei crediti contro il cliente riconducibili al conto corrente, l'istituto di credito è autorizzato a riscuotere importi per il cliente anche dopo lo scioglimento del contratto di conto e a compensare i suoi crediti contro la pretesa del cliente di ottenere il pagamento dell'importo riscosso. In un caso del genere l'istituto di credito spiegherà al cliente l'avvenuta compensazione e informerà il cliente in merito al deposito rimanente dopo la compensazione e in merito al fatto che può disporre. Non appena l'istituto di credito non avrà più crediti da vantare nei confronti del cliente riconducibili al conto e il deposito esistente sul conto ammonterà a 0 EUR, l'istituto di credito chiuderà il conto e comunicherà al cliente l'avvenuta chiusura del conto.*

L'istituto di credito eseguirà l'ordine con il quale si mette a disposizione di un cliente un importo accreditando l'importo stesso sul conto del beneficiario, qualora dall'ordine non risulti nulla di diverso. *Se il conto del cliente indicato nel mandato non è tenuto nella valuta in cui è denominato il mandato,*

(2) Le informazioni sui bonifici accreditati in conto (riferimento, importo, valuta, spese, interessi, tasso di cambio, data di valuta dell'addebito) vengono notificate al cliente, che è consumatore, mediante estratto conto con riferimento alla relativa transazione.

(3) L'istituto di credito è autorizzato a detrarre un corrispettivo per l'accredito degli importi in conto corrente. L'istituto di credito indicherà separatamente la somma accreditata e il corrispettivo detratto.

Punto 42

(2) Assegni ed altri ordini di pagamento, come anche gli addebiti diretti SEPA b2b (Punto 42a (3)) sono incassati qualora la scrittura contabile di addebito sul conto trassato del cliente non venga revocata entro due giornate operative, a meno che l'istituto di credito non abbia già prima avvertito il soggetto che presenta l'incasso o abbia effettuato nei suoi confronti un pagamento in contanti. Gli addebiti diretti SEPA (punto 42a (3)) sono incassati al termine di cinque giornate operative.

E. E Addebiti diretti SEPA e addebiti diretti SEPA b2b

Punto 42a (1) Il cliente acconsente all'addebito degli importi degli ordini di incasso effettuati da parte di terzi autorizzati sul proprio conto presso l'istituto di credito. Il cliente ha il diritto di revocare tale consenso per iscritto in qualsiasi momento. Tale revoca avrà effetto a decorrere dalla giornata operativa successiva alla sua ricezione. Allo stesso modo è possibile limitare nei confronti dell'istituto di credito l'approvazione per gli incassi da parte di terzi autorizzati in relazione ad un determinato importo, ad una determinata periodicità o a entrambi.

l'accredito sarà effettuato dopo la conversione al cambio del giorno nella valuta, in cui la somma di denaro indicata nel mandato entra nella disposizione dell'istituto di credito e può essere utilizzata dallo stesso.

(2) Le informazioni sui bonifici accreditati in conto (riferimento, importo, valuta, spese, interessi, tasso di cambio, data di valuta dell'addebito) vengono notificate al cliente, che è consumatore, mediante estratto conto con riferimento alla relativa transazione. *Il cliente che è consumatore può esigere che l'estratto conto gli sia reso accessibile dall'istituto di credito gratuitamente una volta al mese con la modalità convenuta in un contratto quadro relativo ai servizi di pagamento per la messa a disposizione di informazioni (ad esempio nell'ambito dell'Internet Banking) in modo da poterlo conservare e riprodurre senza modifiche. Il cliente che è un consumatore può esigere inoltre che l'estratto conto gli venga trasmesso una volta al mese per posta dietro congruo rimborso delle spese.*

(3) L'istituto di credito è autorizzato a detrarre un corrispettivo per l'accredito degli importi in conto corrente. L'istituto di credito indicherà separatamente la somma accreditata e il corrispettivo detratto. *Se viene disposto un pagamento da accreditare al cliente dal cliente stesso o tramite il cliente come beneficiario del pagamento, l'istituto di credito accrediterà interamente l'importo, sul conto del cliente.*

Punto 42

(2) Assegni ed altri ordini di pagamento, come anche gli addebiti diretti SEPA b2b (Punto 42a (3)) sono incassati qualora la scrittura contabile di addebito sul conto trassato del cliente non venga revocata entro *tre* giornate operative, a meno che l'istituto di credito non abbia già prima avvertito il soggetto che presenta l'incasso o abbia effettuato nei suoi confronti un pagamento in contanti. Gli addebiti diretti SEPA (punto 42a (3)) sono incassati al termine di cinque giornate operative.

E. Addebiti diretti e addebiti diretti b2b

Punto 42a (1) *Si ha un addebito diretto quando il pagatore autorizza il beneficiario del pagamento mediante mandato diretto e senza intervento dell'istituto di credito del pagatore a riscuotere importi in euro a carico del conto del pagatore. Si ha un addebito diretto b2b quando il pagatore autorizza il beneficiario del pagamento mediante addebito diretto b2b a riscuotere importi in euro a carico del conto del pagatore, tenuto conto che sia il pagatore sia il beneficiario del pagamento devono essere un imprenditore e il mandato di addebito diretto b2b risulta essere in possesso dell'istituto di credito del pagatore già prima dell'addebito in conto.*

Il cliente (*pagatore*) acconsente all'addebito degli importi degli ordini di incasso effettuati da parte di terzi autorizzati (*beneficiari del pagamento*) sul proprio conto *mediante addebito diretto o addebito diretto b2b* presso l'istituto di

(2) L'istituto di credito esegue gli addebiti diretti SEPA riferiti al conto del cliente, sulla base del codice IBAN (International Bank Account Number) indicato dall'istituto di credito incaricato dell'incasso. Le indicazioni relative all'IBAN costituiscono l'identificativo unico sulla base del quale viene eseguito l'addebito diretto SEPA. Qualora la banca incaricata dell'incasso comunichi ulteriori dati del cliente, ad esempio il nome del titolare del conto da cui viene prelevato l'importo, tali dati serviranno soltanto a scopo di documentazione e non saranno considerati nell'esecuzione dell'addebito diretto SEPA.

(3) Nel caso in cui al momento dell'addebito l'istituto di credito non disponga di un ordine di addebito del cliente ("addebito diretto SEPA"), l'istituto di credito è tenuto in ogni caso ad annullare l'addebito sul conto dietro richiesta del cliente (anche se è un'impresa) pervenuta entro 8 settimane dalla data dell'addebito. Nel caso in cui al momento dell'addebito l'istituto di credito disponga dell'ordine del cliente, che è un'impresa, di provvedere al pagamento di un importo richiesto per l'incasso da parte di un terzo specificato nell'ordine, dal conto del cliente ("addebito diretto SEPA 2b2"), il cliente non ha alcun diritto di pretendere l'annullamento dell'addebito sul conto.

(4) Una richiesta legittima di annullamento di un addebito da parte del cliente sarà accolta entro 10 giornate operative.

Punto 43

(2) Le modifiche delle prestazioni da parte dell'istituto di credito e le variazioni di cui al capoverso 1 che riguardano i corrispettivi e l'introduzione di nuovi corrispettivi per prestazioni già concordate sono possibili solo previo consenso del cliente. Tali modifiche, in mancanza di un precedente consenso esplicito da parte del cliente, entrano in vigore due mesi dopo la comunicazione con la quale l'istituto di credito informa il cliente delle modifiche proposte, se fino ad allora il cliente non ha presentato obiezione in forma scritta all'istituto di credito. L'istituto di credito informa il cliente in merito alle modifiche proposte,

credito. Il cliente ha il diritto di revocare tale consenso per iscritto in qualsiasi momento. Tale revoca avrà effetto a decorrere dalla giornata operativa successiva alla sua ricezione. Allo stesso modo è possibile limitare nei confronti dell'istituto di credito l'approvazione per *addebiti diretti* da parte di terzi autorizzati in relazione ad un determinato importo, ad una determinata periodicità o a entrambi.

(2) L'istituto di credito esegue gli addebiti diretti e *gli addebiti diretti b2b* riferiti al conto del cliente, sulla base del codice IBAN (International Bank Account Number) indicato dall'istituto di credito incaricato dell'incasso. Le indicazioni relative all'IBAN costituiscono l'identificativo unico sulla base del quale viene eseguito l'addebito *diretto o l'addebito diretto b2b*. Qualora la banca incaricata dell'incasso comunichi ulteriori dati del cliente, ad esempio il nome del titolare del conto da cui viene prelevato l'importo, tali dati serviranno soltanto a scopo di documentazione e non saranno considerati nell'esecuzione dell'addebito diretto o dell'addebito *diretto b2b*.

(3) *Il cliente (pagatore) può esigere dall'istituto di credito il rimborso dell'importo addebitato sul suo conto sulla base di un mandato di addebito diretto da lui impartito nel termine di otto settimane dalla data di addebito in conto. L'istituto di credito deve accondiscendere a questa richiesta del cliente nel termine di dieci giornate operative e annullare l'addebito sul suo conto con l'importo riscosso con la data valuta corrispondente alla data dell'addebito in conto.*

(4) In deroga al capoverso 3, in caso di addebiti diretti b2b il cliente non ha il diritto di esigere il rimborso dell'importo addebitato sul suo conto sulla base di un mandato di addebito diretto b2b da lui impartito.

(5) Se l'addebito diretto o addebito diretto b2b eseguito sul conto del cliente non è stato autorizzato dal cliente stesso, il cliente può esigere il rimborso dell'importo addebitato ai sensi del punto 16 capoverso 2. Il termine per il rimborso decorre a partire da quando l'istituto di credito ha messo a disposizione del cliente le informazioni ai sensi del punto 39 (9).

Punto 43

(2) Le modifiche delle prestazioni da parte dell'istituto di credito e le variazioni di cui al capoverso 1 che riguardano i corrispettivi e l'introduzione di nuovi corrispettivi per prestazioni già concordate sono possibili solo previo consenso del cliente. Tali modifiche, in mancanza di un precedente consenso esplicito da parte del cliente, entrano in vigore due mesi dopo la comunicazione con la quale l'istituto di credito informa il cliente delle modifiche proposte, se fino ad allora il cliente non ha presentato obiezione in forma scritta all'istituto di credito. L'istituto di credito informa il cliente in merito alle modifiche proposte,

richiamando la sua attenzione sul fatto che varrà il principio del 'silenzio – assenso' e che le modifiche si considereranno approvate alla scadenza del termine stabilito. L'istituto di credito può mantenere a disposizione per la consultazione la comunicazione sulle modifiche proposte in una modalità concordata con l'imprenditore.

Punto 44 (1) Le commissioni convenute con il consumatore per le prestazioni continuative erogate dall'istituto di credito al di fuori dei servizi di pagamento (ad esempio spese di gestione per i conti sui quali non sono effettuati servizi di pagamento; commissioni di deposito titoli) saranno adeguate (aumentate o diminuite) su base annua con effetto dal 1° aprile di ciascun anno, in linea con l'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 2000, pubblicato dall'istituto "Statistik Austria" (il valore dell'indice del mese di dicembre precedente all'adeguamento delle commissioni viene confrontato con il valore dell'indice in base al quale è stato determinato l'ultimo adeguamento), laddove sarà praticato di volta in volta un arrotondamento commerciale al centesimo. Il mancato aumento delle commissioni in seguito all'incremento dell'indice, per qualsivoglia ragione, non esclude il diritto a tale aumento con effetto per il futuro negli anni successivi. Gli adeguamenti delle commissioni avverranno non prima della scadenza di due mesi a partire dalla data di stipula del contratto.

Punto 45 (1) Le modifiche delle commissioni per prestazioni continuative (eccettuati gli interessi a debito e a credito), concordate in un contratto quadro per i servizi di pagamento (in particolare del contratto di conto corrente), saranno proposte dall'istituto di credito al cliente tempestivamente, in modo tale che il cliente riceva la notifica delle modifiche al più tardi entro i due mesi precedenti la data proposta per l'entrata in vigore delle stesse. Si riterrà che il cliente abbia approvato tali modifiche, ove l'istituto di credito non abbia ricevuto alcuna obiezione da parte del cliente prima della data proposta della loro entrata in vigore. L'istituto di credito informerà il cliente in merito alla possibilità di sollevare obiezioni nell'ambito della proposta di modifica. Un'eventuale proposta di modifica delle commissioni da parte dell'istituto di credito non potrà superare, in caso di silenzio del cliente, la misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo 2000 pubblicato da Statistik Austria. Nella notifica della modifica l'istituto di credito renderà noto al cliente - oltre alla misura e alla data della modifica proposta della commissione - anche la data dell'ultima modifica della commissione effettuata precedentemente e la variazione dell'indice dei

richiamando la sua attenzione sul fatto che varrà il principio del 'silenzio – assenso' e che le modifiche si considereranno approvate alla scadenza del termine stabilito. *L'istituto di credito manterrà a disposizione per la consultazione da parte del cliente la comunicazione sulle modifiche proposte tramite casella postale dell'Internet Banking (casella postale elettronica, casella postale dell'Online Banking, cassetta postale ecc.) se il cliente ha stipulato un accordo per l'utilizzo dell'Internet Banking, o altrimenti in un'altra modalità concordata con l'imprenditore.*

Punto 44 (1) Le commissioni convenute con il consumatore per le prestazioni continuative erogate dall'istituto di credito al di fuori dei servizi di pagamento *(le commissioni per prestazioni continuative sono contrassegnate come tali nel comunicato affisso allo sportello; queste comprendono ad esempio le commissioni di gestione per i conti, sui quali non vengono effettuati servizi di pagamento; commissioni di deposito titoli) saranno adeguate (aumentate o diminuite) su base annua con effetto dal 1° aprile di ciascun anno, in linea con l'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 2000, pubblicato dall'istituto "Statistik Austria" (il valore dell'indice del mese di dicembre precedente all'adeguamento delle commissioni viene confrontato con il valore dell'indice in base al quale è stato determinato l'ultimo adeguamento), laddove sarà praticato di volta in volta un arrotondamento commerciale al centesimo. Il mancato aumento delle commissioni in seguito all'incremento dell'indice, per qualsivoglia ragione, non esclude il diritto a tale aumento con effetto per il futuro negli anni successivi. Gli adeguamenti delle commissioni avverranno non prima della scadenza di due mesi a partire dalla data di stipula del contratto.*

Punto 45 (1) Le modifiche delle commissioni per prestazioni continuative (eccettuati gli interessi a debito e a credito), concordate in un contratto quadro per i servizi di pagamento (in particolare del contratto di conto corrente), saranno proposte dall'istituto di credito al cliente tempestivamente, in modo tale che il cliente riceva la notifica delle modifiche al più tardi entro i due mesi precedenti la data proposta per l'entrata in vigore delle stesse. Si riterrà che il cliente abbia approvato tali modifiche, ove l'istituto di credito non abbia ricevuto alcuna obiezione da parte del cliente prima della data proposta della loro entrata in vigore.

L'istituto di credito informerà il cliente in merito alla possibilità di sollevare obiezioni nell'ambito della proposta di modifica. *La proposta di modifica dovrà essere comunicata al cliente. Le prestazioni continuative sono espressamente contrassegnate nel comunicato affisso allo sportello. Un'eventuale proposta di modifica delle commissioni da parte dell'istituto di credito non potrà superare, in caso di silenzio del cliente, la misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo 2000 pubblicato da Statistik Austria. Nella notifica della modifica*

prezzi al consumo dall'ultima modifica della commissione. Il cliente ha diritto di recedere dal contratto quadro senza costi e senza preavviso entro l'entrata in vigore della modifica. L'istituto di credito fornirà informazioni anche in tal senso nell'ambito della proposta di modifica.

Punto 49

(2) Il diritto di pegno sussiste in modo particolare anche per tutti gli altri diritti pignorabili del cliente nei confronti dell'istituto di credito, ad es. risultanti dal saldo attivo. Se al diritto di pegno dell'istituto di credito sono soggetti i titoli, tale diritto si estende anche alle cedole degli interessi e degli utili maturati riferiti ai titoli stessi.

Punto 50 (1) Il diritto di pegno assicura le pretese dell'istituto di credito nei confronti del cliente, derivanti dal rapporto d'affari con il cliente stesso, anche se tali pretese sono condizionate, limitate nel tempo o non ancora esigibili.

Punto 51

(2) L'istituto di credito, senza rinunciare al diritto di pegno, esegue disposizioni del cliente a favore di terzi tramite il saldo attivo presente sul conto corrente, fintantoché l'istituto di credito non informa il cliente della sua intenzione di far

l'istituto di credito renderà noto al cliente - oltre alla misura e alla data della modifica proposta della commissione - anche la data dell'ultima modifica della commissione effettuata precedentemente e la variazione dell'indice dei prezzi al consumo dall'ultima modifica della commissione. Il cliente ha diritto di recedere dal contratto quadro senza costi e senza preavviso entro l'entrata in vigore della modifica. L'istituto di credito fornirà informazioni anche in tal senso nell'ambito della proposta di modifica.

(2) La comunicazione secondo il capoverso 1 sarà effettuata in linea di principio per posta all'ultimo indirizzo indicato dal cliente (v. anche punto 11 capoverso 2). In deroga a questo principio l'istituto di credito effettuerà questa comunicazione in forma elettronica tramite la casella postale (casella postale elettronica, casella postale dell'Online Banking, cassetta postale ecc.) su Internet Banking, qualora il cliente abbia stipulato con l'istituto di credito un accordo per l'utilizzo dell'Internet Banking. Tale comunicazione in forma elettronica viene effettuata in modo tale che l'istituto di credito non possa più modificare unilateralmente la proposta di modifica e che il cliente abbia la possibilità di archiviare presso di sé e stampare la comunicazione medesima. Qualora tale comunicazione in forma elettronica avvenga tramite la casella postale (casella postale elettronica, casella postale dell'Online Banking, cassetta postale ecc.) su Internet Banking, l'istituto di credito informerà il cliente che la proposta di modifica è disponibile e consultabile nella casella postale (casella postale elettronica, casella postale dell'Online Banking, cassetta postale ecc.) dell'Internet Banking. Ciò avverrà mediante invio di una e-mail separata all'ultimo indirizzo e-mail comunicato dal cliente.

Punto 49

(2) Il diritto di pegno – salvo che al punto 51 non sia convenuto diversamente – sussiste in modo particolare anche per tutti gli altri diritti pignorabili del cliente nei confronti dell'istituto di credito, ad es. risultanti dal saldo attivo. Se al diritto di pegno dell'istituto di credito sono soggetti i titoli, tale diritto si estende anche alle cedole degli interessi e degli utili maturati riferiti ai titoli stessi.

Punto 50 (1) Il diritto di pegno assicura le pretese dell'istituto di credito nei confronti del cliente, derivanti dal rapporto d'affari con il cliente stesso, anche se tali pretese sono condizionate, limitate nel tempo o non ancora esigibili. Se il cliente è un imprenditore, il diritto di pegno assicura anche diritti legittimi contro terzi, della cui soddisfazione il cliente risponde personalmente.

Punto 51

(2) L'istituto di credito, senza rinunciare al diritto di pegno, esegue disposizioni del cliente a favore di terzi tramite il saldo attivo presente sul conto corrente, fintanto che l'istituto di credito non informa il cliente della sua intenzione di far

valere il diritto di pegno. Un pignoramento del saldo attivo non è considerato come disposizione del cliente.

Punto 54 Le garanzie non aventi un prezzo di mercato o di borsa saranno fatte stimare da un esperto indipendente, appositamente autorizzato dall'istituto di credito. Il risultato della stima sarà comunicato dall'istituto di credito al cliente, con invito ad indicare, entro un termine adeguato, comunque non superiore a due settimane, il nome di un potenziale acquirente che entro tale termine paghi all'istituto di credito come prezzo d'acquisto almeno il valore di stima accertato. Qualora entro il termine suddetto il cliente non dovesse indicare il nome di un potenziale acquirente, ovvero il potenziale acquirente indicato non dovesse provvedere a sua volta al pagamento del prezzo d'acquisto, l'istituto di credito sarà irrevocabilmente autorizzato a cedere la garanzia a nome del cliente stesso almeno al valore della stima. Il ricavato della vendita servirà per il rimborso dei crediti garantiti; un'eventuale eccedenza spetterà al cliente. Esecuzione forzata e asta stragiudiziale.

Punto 56 (1) L'istituto di credito può revocare e recuperare i crediti di qualsiasi tipo costituiti in garanzia a suo favore (inclusi i crediti cartolarizzati) alla scadenza del credito garantito. Precedentemente il recupero del credito utilizzato come garanzia è consentito alla scadenza dello stesso. Nel caso di pericolo imminente di una perdita di valore consistente e duratura del credito utilizzato come garanzia, la revoca dello stesso è consentita prima della sua scadenza. Per quanto possibile, il cliente ne dovrà essere informato anticipatamente. Gli importi incassati prima della scadenza del credito garantito subentrano come pegno al credito recuperato.

Punto 61

Punto 68

valere il diritto di pegno, *tenuto conto che un pignoramento del saldo attivo non è considerato come disposizione del cliente. Se arrivano dei pagamenti sul conto corrente su crediti non pignorabili o solo limitatamente pignorabili, il diritto di pegno dell'istituto di credito sul saldo attivo presente su questo conto corrente registra solo la parte pignorabile di queste entrate.*

Punto 54 (1) *Le cose fisiche mobili che sono state ordinate all'istituto di credito come garanzia e che non hanno un prezzo di mercato o di borsa saranno fatte stimare da un esperto indipendente, appositamente autorizzato dall'istituto di credito. Il risultato della stima sarà comunicato dall'istituto di credito al cliente, con invito ad indicare entro il termine di un mese il nome di un potenziale acquirente che entro tale termine paghi all'istituto di credito come prezzo d'acquisto almeno il valore di stima accertato. Qualora entro il termine suddetto il cliente non dovesse indicare il nome di un potenziale acquirente, ovvero il potenziale acquirente indicato non dovesse provvedere a sua volta al pagamento del prezzo d'acquisto, l'istituto di credito sarà irrevocabilmente autorizzato a cedere la garanzia a nome del cliente stesso almeno al valore della stima. Il ricavato della vendita servirà per il rimborso dei crediti garantiti; un'eventuale eccedenza spetterà al cliente. Esecuzione forzata e asta stragiudiziale.*

Punto 56 (1) L'istituto di credito può revocare e recuperare i crediti di qualsiasi tipo costituiti in garanzia a suo favore (inclusi i crediti cartolarizzati) alla scadenza del credito garantito, *se il credito garantito non viene pagato alla sua scadenza.* Precedentemente il recupero del credito utilizzato come garanzia è consentito alla scadenza dello stesso. Nel caso di pericolo imminente di una perdita di valore consistente e duratura del credito utilizzato come garanzia, la revoca dello stesso è consentita prima della sua scadenza. Per quanto possibile, il cliente ne dovrà essere informato anticipatamente. Gli importi incassati prima della scadenza del credito garantito subentrano come pegno al credito recuperato.

Punto 61

(3) L'istituto di credito può fruire dei diritti concessi in questo punto unicamente nel caso in cui fosse altrimenti a rischio la possibilità di recuperare i suoi crediti.

Punto 68

(2) L'utilizzo della valuta del credito relativa a un credito concesso da parte dell'istituto di credito per l'acquisto di azioni di UniCredit S.p.A. è escluso in base ai requisiti patrimoniali fissati dal regolamento (UE) n. 575/2013 ("Regolamento relativo all'adeguatezza patrimoniale") e in base all'art. 66a della legge tedesca sulle società per azioni (Aktiengesetz).

Punto 68a La verifica delle conoscenze ed esperienze si svolge in base al mandante (valutazione dell'appropriatezza). La valutazione aggiuntiva della situazione finanziaria e degli obiettivi d'investimento per l'emanazione di raccomandazioni si svolge in base al titolare del deposito (verifica di adeguatezza). La verifica della situazione finanziaria in caso di depositi collettivi si svolge, previo accordo fra tutti i titolari, in base a un singolo titolare o ai valori cumulativi di tutti i titolari.

Punto 68a La verifica delle conoscenze ed esperienze si svolge in base al mandante (valutazione dell'appropriatezza). La valutazione aggiuntiva della situazione finanziaria e degli obiettivi d'investimento per l'emanazione di raccomandazioni si svolge in base al titolare del deposito (verifica di adeguatezza). La verifica della situazione finanziaria in caso di depositi collettivi si svolge, previo accordo fra tutti i titolari, in base *ai valori patrimoniali di un singolo titolare o alla somma dei valori patrimoniali* di tutti i titolari.